



**PICCOLO VADEMECUM  
SUL REFERENDUM CONFERMATIVO  
DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE  
DELLA MAGISTRATURA**

per Presidenti parrocchiali ed educatori

*Si ringrazia la Presidenza Diocesana dell'Azione Cattolica di Roma per aver concesso l'utilizzo e l'adattamento di questo vademecum.*

# PICCOLO VADEMECUM SUL REFERENDUM CONFERMATIVO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA

per Presidenti parrocchiali ed educatori



*Il 22 e il 23 marzo, saremo chiamati a recarci alle urne per esprimere il nostro voto sulla riforma costituzionale della Magistratura promossa dal Governo in carica e approvata dal Parlamento secondo l'iter previsto dall'art. 138 della Costituzione.*

*Al fine di informare i nostri soci sul contenuto della riforma, abbiamo ritenuto utile utilizzare ed adattare questo vademecum elaborato dagli amici della Presidenza diocesana di Roma. Questo materiale può essere utilizzato per iniziative di approfondimento all'interno dei gruppi parrocchiali e dei settori.*

*Inoltre, a livello diocesano, la Rete di Sale di cui fa parte anche la nostra associazione, organizzerà per **venerdì 6 marzo** presso il Centro Onisto, un incontro per conoscere più approfonditamente il contenuto della riforma (diretta sul canale YouTube AC Vicenza Presidenza @acvicenzapresidenza3605).*

# 1. PERCHÉ È IMPORTANTE ANDARE A VOTARE



Il prossimo referendum è di tipo **confirmativo**. A differenza del referendum abrogativo - finalizzato ad abrogare le leggi ordinarie - il referendum confermativo chiama gli elettori a decidere se confermare o meno il testo – già approvato in sede parlamentare - di una riforma che modifica una parte della Carta Costituzionale.

Per questo tipo di referendum **NON È PREVISTO UN QUORUM DI VALIDITÀ**.

Qualunque sia il numero di elettori che parteciperà al voto, il referendum sarà comunque valido.

**Per evitare che pochi decidano per tutti  
è quindi importante andare a votare!**

## 2. ITER DI QUESTA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

La proposta di riforma costituzionale oggetto del referendum modifica la nostra Costituzione nella Parte II relativa all'Ordinamento della Repubblica, Titolo IV intitolato "La Magistratura".

In particolare, essa modifica gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 della Carta costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale.

A norma dell'articolo 138 della Costituzione, *"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due*



*successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.*

*Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

*Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza **di due terzi** dei suoi componenti”.*

In questa circostanza, si va alla consultazione referendaria perché la proposta di riforma non è stata approvata da ciascuna delle Camere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, cioè la larga maggioranza – perciò detta “qualificata” – che i costituenti vollero a garanzia della condivisione più ampia possibile sui contenuti della Carta Fondamentale.

**Il testo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»** è stato approvato infatti dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 2025 in seconda votazione con la maggioranza assoluta (metà più 1) dei suoi componenti, e dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 2025 in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025, e – non essendo stata approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi - nei tre mesi successivi alla pubblicazione era consentito agli elettori richiedere il referendum confermativo attraverso la raccolta di cinquecentomila firme. Il 22 dicembre 2025 è iniziata la raccolta e in data 15 gennaio 2026 è stato raggiunto il quorum richiesto per l’indizione del referendum.

### **3. RIFORMA DELLA GIUSTIZIA O RIFORMA DELLA MAGISTRATURA?**



Riguardo a questa riforma costituzionale, genericamente definita come “riforma della giustizia”, occorre subito fare una precisazione: la nostra Costituzione è norma programmatica, cioè stabilisce i diritti e le garanzie a tutela di tutti e i principi dell’ordinamento, indirizzando l’attività del legislatore che non può emanare leggi in contrasto con quei principi.

Per questo motivo, la riforma costituzionale non può e non potrebbe affrontare i problemi che comunemente, come cittadini, avvertiamo in riferimento al funzionamento del sistema giustizia: lentezza dei processi, complessità burocratiche, carenza di magistrati e personale amministrativo, inadeguatezza delle infrastrutture informatiche, sovraccarico del contenzioso... Per agire su questi aspetti lo strumento è la legge ordinaria.

La riforma costituzionale, invece, è strumento attraverso il quale si modificano i principi ispiratori che sono sottesi all’ordinamento stabilito con la carta costituzionale.

In questo caso, la proposta di riforma costituzionale modifica i principi attualmente vigenti in riferimento all’ordinamento della Giustizia, e lo fa proponendo modifiche all’ordine della Magistratura ed al suo assetto istituzionale: carriera dei magistrati, struttura del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e procedimento disciplinare per i magistrati.

## 4. I TRE PILASTRI DELLA RIFORMA

- Separazione delle carriere tra Giudici (magistrati giudicanti) e Pubblici Ministeri (magistrati requirenti).
- Creazione di due CSM distinti (giudicante e requirente, vale a dire uno per i Giudici e uno per i PM) e loro modalità di costituzione.
- Istituzione di una Alta Corte disciplinare con competenza esclusiva sul procedimento disciplinare dei magistrati.

### 4.1. IL PRIMO PILASTRO:

#### LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE



Attualmente, la nostra Costituzione prevede all'art 107, comma 3, che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”.

Da questo principio discende quindi la separazione delle funzioni tra Giudice e Pubblico Ministero: il primo si occupa del giudizio, il secondo si occupa delle indagini.

In particolare, il PM, pur coordinando la polizia giudiziaria - che cerca le prove di colpevolezza e non gode di autonomia e indipendenza rispetto al potere esecutivo - non può essere assimilato idealmente e funzionalmente ad essa, ma è propriamente un magistrato, con tutte le garanzie di indipendenza di cui l'organo giudiziario gode rispetto agli altri poteri dello Stato, perché deve stabilire se portare avanti un'accusa o chiedere l'archiviazione. Non a caso, nel codice di procedura penale si richiede al PM di svolgere indagini “anche a favore dell'indagato”, il che conferma che non necessariamente deve pervenire alla formulazione di

un'accusa: deve farlo solo quando ritiene che vi sia una “ragionevole previsione di condanna”. Perciò è importante che il magistrato con funzioni requirenti (PM) resti nell'ambito della cultura della giurisdizione, abbia un po' lo stesso sguardo del giudice e goda – come quest'ultimo – di autonomia e indipendenza da ogni altro potere.

La separazione delle funzioni dei magistrati è pienamente operativa nel nostro ordinamento dal 2006, e ancor più dal 2022 in virtù della legge “Cartabia”, che prevede la possibilità per il magistrato di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, una sola volta in tutta la sua carriera, esercitando questa facoltà di scelta esclusivamente nei primi nove anni. La separazione netta delle carriere non è quindi presupposto necessario e indispensabile per la separazione delle funzioni; è invece sicuramente presupposto per la costituzione di due organi di autogoverno dei magistrati distinti e autonomi fra loro, come la proposta di riforma costituzionale prevede, in luogo dell'unico CSM attualmente vigente.

## **4.2. IL SECONDO PILASTRO: I DUE CSM**

### **4.2.1. Il Consiglio Superiore della Magistratura oggi**



**Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è un organo di rilievo costituzionale, cui spetta il compito di garantire l'autonomia e**

**l'indipendenza della magistratura ordinaria.**

La Costituzione ha scelto di attribuire tutte le decisioni più significative sulla carriera e sullo status professionale dei magistrati a tale organo, la cui caratteristica fondamentale è l'autonomia dagli organi di indirizzo politico di maggioranza. Un ordine giudiziario autonomo e indipendente costituisce, infatti, una caratteristica fondamentale, sul piano organizzativo, dello Stato di diritto, in quanto realizza il principio della separazione dei poteri.

Attualmente, il CSM è composto da:

– **Tre membri di diritto:**

- il Presidente della Repubblica, che lo presiede
- il Primo Presidente della Corte di Cassazione
- il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

– **20 membri appartenenti alla magistratura**, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità (giudici della Corte di Cassazione), 13 che esercitano funzioni giudicanti di merito (giudici di primo e secondo grado) e 5 che esercitano funzioni requirenti di merito (pubblici ministeri).

– **10 membri cd. “laici”** scelti tra professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

I componenti magistrati (cd. togati) appartenenti a tre categorie (legittimità, requirenti di merito e giudicanti di merito), vengono **eletti** dai magistrati stessi in 4 collegi elettorali.

In questo modo, si garantisce che nel CSM siedano esponenti delle diverse funzioni in cui si articola la carriera professionale del magistrato.

I componenti laici sono **eletti** dal Parlamento in seduta comune.

## I due CSM della riforma



Con la riforma, **i CSM diventerebbero due**, uno per la magistratura giudicante (giudici) e uno per la magistratura requirente (PM).



Oltre che dai membri di diritto - cioè il Presidente della Repubblica che li presiede entrambi, nonché, rispettivamente, il primo presidente della Cassazione per il CSM giudicante, e il procuratore generale della Cassazione, per il CSM requirente - ciascun CSM sarebbe composto per 2/3 da membri togati, scelti rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, e per 1/3 da laici, scelti fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio.



La proposta di riforma, inoltre, agisce sul meccanismo di scelta dei componenti dei due previsti Consigli: elimina il sistema dell'elezione ed introduce il **sorteggio**, che avverrebbe in maniera diversa a seconda che esso riguardi la componente togata piuttosto che quella laica.

Infatti, per quanto riguarda i magistrati, questi verrebbero sorteggiati rispettivamente tra i magistrati giudicanti, per il CSM giudicante, e tra i magistrati requirenti, per il CSM requirente; si rimanda alla legge il compito di stabilire “il numero e le procedure”.

Per quanto riguarda, invece, la componente laica, il testo di riforma prevede che il sorteggio avverrà sulla base di un elenco di nomi preventivamente scelti dal Parlamento, in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento.

L'eliminazione del meccanismo di elezione dei membri togati del CSM comporta una diversa concezione della rappresentanza e della

partecipazione, e pone il tema della responsabilità e della competenza degli organi così composti.

In occasione del suo insediamento come Vicepresidente del CSM, **Vittorio Bachelet** – del quale quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita - accolse con favore la soluzione, adottata dai costituenti, della scelta dei membri del CSM mediante elezione con sistema proporzionale, **“per la possibilità che essa offre di una partecipazione corale e pluralista dei magistrati”**.

### 4.3. IL TERZO PILASTRO: Il nuovo procedimento disciplinare e l’Alta Corte disciplinare



La riforma proposta modifica anche il meccanismo del procedimento disciplinare. Attualmente, il procedimento disciplinare è affidato al CSM, con successiva possibilità di impugnativa della relativa decisione presso della Corte di Cassazione.

Secondo la proposta di riforma, il procedimento disciplinare **non sarà più di competenza della Sezione disciplinare del CSM, e non prevederà più la possibilità di fare ricorso per un riesame in Cassazione**: si istituisce invece **l’Alta Corte Disciplinare**, composta da quindici giudici, di cui:

- tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio,
- tre estratti a sorte da un elenco di appartenenti alle medesime categorie votato dal Parlamento in seduta comune,

- nove magistrati, di cui sei giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.



L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

Attualmente il presidente della Repubblica è presidente del CSM, e come tale è garante di tutto l'organo compresa la sezione disciplinare; con la riforma, essendo l'Alta Corte un organo svincolato dai due CSM, il presidente della Repubblica, che continua a presiedere i CSM, non eserciterà più la sua funzione di garanzia nei confronti dell'organo disciplinare distaccato, cioè l'Alta Corte.

Il testo della riforma prevede inoltre che contro i provvedimenti disciplinari assunti in prima istanza dall'Alta Corte è ammessa impugnazione ma soltanto dinnanzi alla medesima Alta Corte, chiamata a giudicare stavolta senza i componenti che hanno deciso in primo grado.

## **5. Quindi in conclusione:**

### **DI COSA SI OCCUPA LA RIFORMA?**

Nell'ambito di quello che la Costituzione indica come “unico organo autonomo e indipendente” della magistratura, la riforma chiede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, separazione nell'ambito della quale si inquadra la successiva previsione di due distinti CSM.

Attualmente esiste un unico Consiglio Superiore per l'unico organo della Magistratura, che si occupa di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni, e anche di provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, con la possibilità ulteriore del ricorso in Cassazione; la riforma duplica i Consigli, prevedendone uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e istituisce un ulteriore organo cui sarebbero demandati in esclusiva - e senza ulteriori rinvii ad organi superiori - i procedimenti disciplinari.

Prevedibilmente, oltre a comportare costi ulteriori per il funzionamento dei tre organi, questa previsione sottrarrà un numero maggiore di magistrati allo svolgimento dei processi ordinari civili o penali, essendo loro precluso l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti per il periodo di durata del proprio mandato in quelli che sarebbero i tre organi superiori (due CSM e Alta Corte Disciplinare).

La composizione dei due CSM sarà determinata non più per elezione ma per sorteggio, che per i membri togati sarà svolto fra tutti i magistrati (rispettivamente giudicanti o requirenti) nel numero e secondo le procedure previste dalla legge, per i membri laici sarà effettuato nell'ambito di un elenco predisposto dal Parlamento.

Al di là delle posizioni favorevoli o contrarie, il referendum sollecita una riflessione ampia sui meccanismi di equilibrio tra le funzioni e i poteri dello Stato e sul modello di giustizia, che sicuramente sarebbero diversi da quelli assicurati dal vigente assetto costituzionale.

In particolare, la giustizia, secondo l'impianto della nostra Carta fondamentale, non sta nella contrapposizione tra accusa e difesa, ma nell'accertamento dei fatti e nella ricerca imparziale della verità, ricerca che deve essere condotta con spirito garantistico, cioè tutelando i diritti di tutte le parti. Questo compito è proprio non solo del giudice in sede processuale ma - prima ancora che si vada innanzi al giudice - anche del PM, che, come detto, non deve solo raccogliere le prove dell'accusa e perorarla in tribunale, ma prima di ciò deve accertare che vi siano motivi fondati per procedere con il processo. Per questo il PM viene formato alla cultura della giurisdizione allo stesso modo del giudice, e agisce nell'ambito della medesima cultura giurisdizionale; separarne la carriera e inquadrarla in un diverso corpo ordinamentale, con un proprio e separato organo di autogoverno, potrebbe alterare il ruolo del PM e spingerlo verso la sola formulazione dell'accusa.

La giustizia diventerebbe allora la semplice contrapposizione tra accusa e difesa - come vediamo nelle produzioni cinematografiche provenienti da paesi in cui, partendo da presupposti e principi costituzionali evidentemente diversi, la separazione delle carriere è già in atto - e perderebbe tutta la sua valenza di ricerca preliminare della verità dei fatti.

Innegabile quindi che questa riforma costituzionale, attraverso le modifiche all'ordine della Magistratura ed al suo organo di autogoverno unico, investa un modo diverso di intendere non la separazione delle carriere di giudici e PM, ma la giustizia in se stessa, il modo in cui essa è attualmente concepita nella nostra carta costituzionale ed i principi garantistici che guidano il suo esercizio; così come investe l'equilibrio tra i poteri dello Stato e, in base ad esso, il funzionamento dell'ordinamento

giurisdizionale e le garanzie di indipendenza e autonomia della magistratura da ogni altro potere (esecutivo e legislativo).

Su questi più profondi aspetti, siamo chiamati ad esprimere la nostra libera valutazione e scelta, che perciò deve essere **consapevole e meditata, slegata dagli slogan di questo o di quel partito**, e che soprattutto non possiamo delegare ad altri esimendoci dal voto.



CONFERENZA  
EPISCOPALE  
ITALIANA

Questo è anche l'invito e la raccomandazione rivoltaci dal presidente della CEI il cardinale Matteo Zuppi, che nel suo discorso all'apertura del Consiglio permanente, sottolinea come il referendum costituzionale

sulla giustizia e sulla separazione delle carriere dei magistrati sia una questione che «come Pastori e come comunità ecclesiale, non ci deve lasciare indifferenti. C'è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Autonomia e indipendenza sono connotati essenziali per l'esercizio di un processo giusto, e tali valori devono essere perseguiti, pur nelle diverse possibili realizzazioni storiche e pluralità di opinioni e orientamenti». [...] **«Sentiamo l'esigenza di ribadire l'importanza della partecipazione. Tutti noi parteciperemo, perché corresponsabili del bene comune del nostro Paese. Invitiamo quindi tutti ad andare a votare, dopo essersi informati e aver ragionato sui temi e sulla posta in gioco per il presente e per il futuro della nostra società, senza lasciarsi irretire da logiche parziali».**

## 6. Confronto tra la versione vigente e la versione proposta dalla legge di riforma (*in corsivo* e con le innovazioni evidenziate **in grassetto**)

### Versione attuale

#### Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di

### Versione proposta dalla legge di riforma

#### Articolo 87

*Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.*

*Può inviare messaggi alle Camere.*

*Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.*

*Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.*

*Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.*

*Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.*

*Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.*

*Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.*

*Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di*

difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

*difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.*

*Presiede il Consiglio superiore della magistratura **giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.***

*Può concedere grazia e commutare le pene.*

*Conferisce le onorificenze della Repubblica.*

### **Articolo 102**

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

### **Articolo 102**

*La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, **le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.***

*Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.*

*La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.*

## **Articolo 104**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

## **Articolo 104**

*La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.*

*Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.*

*Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.*

*Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.*

*Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.*

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

*I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.*

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

*I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.*

### **Articolo 105**

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

### **Articolo 105**

*Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.*

*La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.*

*L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti*

*alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.*

*L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.*

*I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.*

*L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.*

*Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.*

*La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.*

### **Articolo 106**

Le nomine dei magistrati hanno

### **Articolo 106**

Le nomine dei magistrati hanno

luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

### **Articolo 107**

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà

*luogo per concorso.*

*La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.*

*Su designazione del Consiglio superiore della magistratura **giudicante** possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, **magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni** e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.*

### **Articolo 107**

*I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **rispettivo** Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.*

*Il Ministro della giustizia ha*

di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

*facoltà di promuovere l'azione disciplinare.*

*I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.*

*Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.*

### **Articolo 108**

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

### **Articolo 108**

*Ferme le competenze **di ciascun** Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.*

### **Art. 8**

#### **Disposizioni transitorie**

***Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.***

***Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.***





**AZIONE CATTOLICA VICENTINA**